CAMERA DEI DEPUTATI N. 3456-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(SAVONA)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MERLONI)

DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(DIANA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Presentato il 7 dicembre 1993

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993

(Relatore: **CERUTTI**)

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 20 dicembre 1993 ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza di assicurare la parità di trattamento tra le regioni in relazione ai danni da ciascuna di esse subìti.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.	1. Il decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401.	2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICHE APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 20 miliardi, Toscana, di lire 20 miliardi, Lazio, di lire 5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « amministrazioni provinciali e comunali » *sono sostituite dalle seguenti:* « amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane »;

al comma 1, dopo la lettera a), *è inserita la seguente:*

« *a*-bis) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite »;

al comma 1, lettera b), *le parole:* « 15 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 per cento »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta »;

al comma 2, le parole: « e Piemonte » *sono sostituite dalle seguenti:* « , Piemonte, Lombardia e Toscana » *e sono aggiunte, in fine, le parole:* « e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505 »;

al comma 3, dopo le parole: « e per le medesime finalità » *sono inserite le seguenti:* « nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. — 1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza per l'importo corrispondente agli oneri di cui al comma 7, proporzionati secondo le modalità di cui al comma 2 e comunque fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le regioni e gli enti locali di cui al comma 1 e il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 100 per cento dell'onere stesso per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e al 50 per cento per le regioni e gli altri enti locali.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere.

4. Sulla base dei piani regionali si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione. All'atto della presentazione della domanda gli enti locali possono appaltare i lavori oggetto della domanda medesima.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2-*ter*. — 1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi accordi di

programma tra gli enti competenti, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis*. — 1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui, sostenuti per il ripristino delle strade statali e provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui all'articolo 1, è destinata la complessiva somma di lire 150 miliardi, di cui all'ANAS lire 100 miliardi per le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 3-*ter*. — 1. Per la realizzazione di interventi di ripristino della viabilità di rilevante traffico resa inutilizzabile dai fenomeni alluvionali di cui all'articolo 1, in carenza di fondi, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori a prezzo chiuso previa convenzione con l'impresa, nella quale si stabilisce che il corrispettivo pattuito sarà corrisposto a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dall'ultimazione dei lavori e sarà rateizzato in un periodo massimo di cinque anni dalla stessa data anche previo accordo con organismi finanziari o bancari. Per le finalità di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi delle risorse acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « del settembre 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al presente decreto »;

al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1993 »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: "a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a lire 20 milioni" e le parole: "non superi i 30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superi i 60 milioni" »;

al comma 2, dopo le parole: « aziende agricole » *sono inserite le seguenti:* « singole e associate, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione »;

al comma 2, la cifra: « 100 » *è sostituita dalla seguente:* « 125 ».

All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 2-*bis*, pari a lire 355 miliardi per l'anno 1993, si provvede: quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 135 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 25 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizza-

zione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 55 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305 ».

Decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 287 del 7 dicembre 1993 (*).*

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza, nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi, Toscana, di lire 7 miliardi, Lazio, di lire 3,5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1993.

per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 15 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria e Piemonte, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497.

3. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità.

ARTICOLO 3.

1. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e degli stanziamenti disposti, le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, possono essere utilizzate anche per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo, distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1.

ARTICOLO 4.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali del settembre 1993 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987,

n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* di cui al citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. A favore delle aziende agricole situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1993.

3. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

5. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 6.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

ARTICOLO 7.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 243 miliardi, si provvede, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 25 miliardi, ed al Ministero del tesoro, per lire 25 miliardi; quanto a lire 110 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 43 miliardi, a carico del Fondo per la protezione civile, istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; quanto a lire 15 miliardi ed a lire 25 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7501 e 8701 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*
DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*
COSTA, *Ministro dei trasporti*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3456A
Lire 500